

MAGGIO 2025

N10/2025



In questo nuovo numero della Newsletter di Confagricoltura Pavia troverete le attività sindacali del mondo Confagricoltura e tutti gli aggiornamenti tecnici e fiscali.
Auguriamo a tutti una buona lettura!

INDICE ARTICOLI

- 1) AGRICOLTURA, ETICA DEL LAVORO E GIUSTIZIA SOCIALE: LA VOCE DI CONFAGRICOLTURA PAVIA AL GIUBILEO DEI LAVORATORI
- 2) DOMANDA UNICA 2024 - CALCOLATI GLI IMPORTI PER I PREMI ACCOPPIATI ZOOTECNICI
- 3) IMPIANTI BIOMASSE E BIOGAS - CERTIFICAZIONE SOSTENIBILITÀ BIOCOMBUSTIBILI: SCADENZA AL 31 MAGGIO 2025
- 4) ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 16 MAGGIO 2025
- 5) CREDITO 4.0: PUBBLICATO IL DECRETO DEL MIMIT IL 15 MAGGIO 2025
- 6) CESSIONE DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA, I CORRISPETTIVI SONO “REDDITI DIVERSI”
- 7) SENIOR L'ETÀ DELLA SAGGEZZA ONLUS - DEVOLUZIONE 5XMILLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025
- 8) L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE PUÒ APPORTARE LA SUA QUALIFICA A PIÙ SOCIETÀ DI PERSONE, MA AD UNA SOLA SOCIETÀ DI CAPITALI
- 9) CPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - WELFARE PREMIALE OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
- 10) CPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - WELFARE PREMIALE
- 11) CONVERSIONE PERMESSI DI SOGGIORNO STAGIONALI – CIRCOLARE MLPS N. 10/2024
- 12) SCADENZE ADEMPIMENTI

AGRICOLTURA, ETICA DEL LAVORO E GIUSTIZIA SOCIALE: LA VOCE DI CONFAGRICOLTURA PAVIA AL GIUBILEO DEI LAVORATORI



Si è tenuto sabato 3 maggio, presso la Diocesi di Pavia, il Giubileo dei Lavoratori promosso dal Vescovo di Pavia Mons. Corrado Sanguineti, appuntamento di riflessione e dialogo sul valore del lavoro e sulla responsabilità condivisa di costruire un'economia più giusta, inclusiva e sostenibile. La Presidente di Confagricoltura Pavia Marta Sempio ha portato la voce del mondo agricolo, un settore che, tra innovazione e sfide climatiche, continua a svolgere un ruolo chiave nella società.

Nel suo intervento, Sempio ha ripercorso il cammino dell'innovazione agricola, dalla Rivoluzione Verde del secolo scorso all'agricoltura 4.0, evidenziando come la ricerca e la tecnologia abbiano trasformato profondamente il modo di produrre cibo, riducendo la fatica del lavoro manuale, migliorando la sicurezza alimentare e l'efficienza d'uso delle risorse. «Le tecnologie di precisione, la genetica, l'intelligenza

artificiale non sono solo strumenti produttivi – ha affermato – ma anche leve di giustizia sociale, se utilizzate per migliorare le condizioni di chi lavora la terra».

La presidente ha poi sottolineato l'importanza dell'accesso equo all'innovazione, la necessità di politiche che tutelino i lavoratori e i territori, e il valore della formazione per costruire una nuova generazione di professionisti agricoli, capaci di coniugare tradizione e modernità.

«Oggi – ha concluso – siamo sulla strada di una Rivoluzione Verde 2.0 che non solo punta a migliorare la produzione nel rispetto dell'ambiente, ma è saldamente centrata sulla difesa della giustizia sociale». Un messaggio che richiama alle proprie responsabilità tutti gli attori della filiera, dalle imprese agricole ai decisori politici, fino ai consumatori.

Un contributo, quello di Confagricoltura Pavia, che arricchisce il dibattito sul lavoro in agricoltura con una visione consapevole, etica e proiettata al futuro.

DOMANDA UNICA 2024 - CALCOLATI GLI IMPORTI PER I PREMI ACCOPPIATI ZOOTECNICI



Con la circolare Agea del 30 Aprile scorso, sono stati definiti gli importi unitari per gli interventi dei **Premi accoppiati** al reddito per il settore **Zootecnia** per l'anno di **domanda 2024**.

Detti importi unitari sono determinati nel rispetto dell'importo unitario massimo previsto dal Piano Strategico Nazionale (PSP), dividendo il plafond disponibile per il numero di capi ammissibili al sostegno accertati e comunicati dagli Organismi pagatori.

Si precisa che gli **importi definitivi** sono quelli riportati in corrispondenza della colonna "Importo unitario definitivo erogabile" **evidenziata in color verde**.

[Potete consultare la tabella in area download.](#)

IMPIANTI BIOMASSE E BIOGAS - CERTIFICAZIONE SOSTENIBILITÀ BIOCOMBUSTIBILI: SCADENZA AL 31 MAGGIO 2025



Si segnala che il GSE, sta sollecitando, attraverso specifiche informative (sul proprio sito internet, ecc.), i produttori di energia elettrica da biomasse solide e biogas e bioliquidi, con convenzioni in essere (tariffa onnicomprensiva, prezzi minimi garantiti, ecc.), a fornire al GSE stesso, **entro il 31 maggio 2025**, la documentazione necessaria a attestare la sostenibilità dei combustibili utilizzati, ai sensi del cosiddetto "Decreto Sostenibilità" o la dichiarazione di esenzione (per i piccoli impianti fino a 2 MW termici).

Si ricorda che nella "Guida alla sostenibilità per impianti incentivati", pubblicata nel mese di aprile del 2025, sono indicati gli adempimenti previsti in capo ai Soggetti obbligati e ai Soggetti esenti nell'ambito del periodo transitorio. Con la Legge di conversione del "Decreto Milleproroghe", **tale periodo è stato esteso al 31 dicembre 2025 per i soli produttori che, entro il 31 maggio 2025, abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo di certificazione accreditato.**

Il GSE, ha evidenziato che, a decorrere dal 1° giugno 2025, non potrà erogare gli incentivi agli operatori che non avranno presentato la documentazione richiesta.

Sul tema segnaliamo che nonostante l'intervento di Confagricoltura e lo specifico incontro tenutosi a metà aprile dopo l'emanazione delle Linee Guida sulla Sostenibilità, il GSE ha confermato tutti gli adempimenti tra cui in particolare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ("Consuntivo 2023/2024 e "atto d'impegno 2025") oltre alla certificazione di sostenibilità/accettazione del preventivo da Ente di certificazione, in via transitoria.

ANALISI DI DETTAGLIO DELLE RISERVE IDRICHE IN AMBITO AGRICOLO, SITUAZIONE AL 16 MAGGIO 2025



Le riserve idriche in ambito agricolo sono in una fase di stabilità dovuta essenzialmente all'estrema lentezza con cui sta iniziando la stagione irrigatoria estiva.

L'attuale situazione termica ha preservato gli accumuli nevosi che, in ogni caso, sono inferiori al 2024 e con un'altezza media in linea con gli anni ante 2022.

L'accumulo lacuale è negli intorni del massimo autorizzato, spiace che non sia stata concessa la deroga per una sperimentazione operativa nell'intorno di 1,50 m sullo zero di riferimento.

La falda freatica è in una fase di lentissima ripresa, con un dato in linea con le annate ordinarie e ben al di sotto dello scorso anno.

La situazione complessiva si presenta priva di evidenti criticità almeno fino a fine giugno. Nel mese di luglio l'accumulo nevoso, salvo eventi fuori traiettoria, sarà completamente compromesso e l'afflusso lacuale affidato solo agli eventi piovosi.

La stagione irrigua inizia senza problematiche conclamate ma con un'inerzia sistemica che preoccupa. Non si vedono cambi di approccio complessivi, anzi si prosegue con le ordinarie dinamiche del Deflusso Ecologico, salvo sporadiche sperimentazioni, e con l'assenza di prove innovative nella gestione evoluta del livello lacuale. Rispetto poi alla gestione dell'invaso di falda si è nella totale assenza di progettualità, e questa è una pigrizia che non può lasciare indifferenti, soprattutto davanti all'estremizzazione degli eventi sia siccitosi che alluvionali.

Proprio nei momenti di relativa calma sistemica è quando occorre avere il coraggio della progettazione visionaria, ma all'orizzonte, in molti Consorzi, anche se non in tutti, non si scorge né progettazione né, ed è allarmante, capacità visionaria.

Per salvaguardare l'irrigazione dell'areale risicolo occorre agire con rapidità nel governo della falda e nella gestione multistagionale della risorsa irrigua, azioni ad oggi totalmente assenti.

Esistono bandi Life e possibilità di investimento per sperimentare su ampia scala la gestione temporalmente estesa della risorsa irrigua, ciò che manca è la volontà diffusa.


Esiste poi la possibilità di ridurre il costo dell'acqua proporzionalmente alla durata della derivazione: più ricarica la falda e meno pago l'acqua. Lo stesso concetto potrebbe poi essere enunciato anche così: meno tempo uso l'acqua e più la pago perché non ne consento il riuso.

Si tratta di un semplice accenno che si potrebbe sviluppare con maggior dettaglio innescando il necessario confronto.

Speriamo che presto si possa interrompere il torpore della resa mistica che porta ad affidarsi solo alle piogge.

Riserve Nevose:

L'analisi delle riserve nevose delle 4 stazioni nivometriche posizionate nell'intorno del Monte Rosa evidenzia la presenza di un accumulo in leggero calo rispetto a due settimane fa.



Lago Maggiore:

Il lago Maggiore ha un livello idrometrico nell'intorno dei 130 cm sullo zero di riferimento, con un andamento stabile. I bacini idroelettrici elvetici sono in buona ripresa con un valore sopramedia.


Riportiamo i consueti grafici acquisiti dal sito laghi.net e dall'autorità elvetica.



Lago Maggiore – Riepilogo dati regolazione

Lago Maggiore	Periodo di osservazione 6 ore		Periodo di osservazione 24 ore						
	15-05-2025	15-05-2025	15-05-2025			14-05-2025		08-05-2025	
	Ore 21:30	Ore 15:30	Ore 08:00	Stato	%	Ore 08:00	%	Ore 08:00	%
Altezza idrometrica (cm) *	131.3	130.7	130.9	●	130.8	128.8	128.7	141.4	141.3
Quota invaso (m slm)	194.32	194.32	194.32	-	-	194.30	-	194.42	-
Portata erogata (m ³ /s)	482.5	482.5	482.5	●	110.6	608.5	139.5	778.3	178.4
Afflusso al lago (m ³ /s)	541.5	495.8	532.1	●	120.7	578.1	131.1	841.0	190.7
Volume invaso (Milioni di m ³)	380.1	380.1	380.1	-	103.4	375.9	102.3	401.1	109.1
Derivazioni (m ³ /s)	-	-	228.5	-	-	228.5	-	223.5	-

Si riporta di seguito anche l'andamento degli invasi elvetici nel Canton Ticino.




Dato in cm del livello idrometrico a Sesto Calende negli ultimi tre anni al 15 maggio.


<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
120	137	132
Andamento negli ultimi 15 giorni		
+89	+26	-3

Andamento Falda:

La falda freatica è in una fase di debole ripresa con un andamento complessivo molto sotto l'andamento del 2024.



Prosegue la stima del volume accumulato nella falda freatica dell'areale risicolo Vercellese, Novarese e Lomellino sia con grafico pluriennale che con informazioni tabellari.



Nota sull'uso delle informazioni:


Si tratta di un modello sperimentale realizzato per affinare la conoscenza del comportamento della falda e si ribadiscono le modalità di lettura dei dati già indicate nelle precedenti analisi.

Nelle ultime settimane si sono stimati i volumi accumulati in falda così come dettagliato di seguito:

Volume accumulato al 14 maggio 2025 [m ³]	% sul massimo volume accumulato 2021 – 25	Volume accumulato al 1° maggio 2025 [m ³]	Volume accumulato al 14 aprile 2025[m ³]
92.257.575	11 %	82.006.733	71.755.891
Volume accumulato al 14 maggio 2024 [m ³]	Differenza 2025 – 2024 [m ³]	Volume accumulato al 14 maggio 2023 [m ³]	Differenza 2025 – 2023 [m ³]
174.264.308	- 82.006.733	76.881.312	+15.376.263

E' utile evidenziare che 82 milioni di m³ di acqua in meno in falda freatica rispetto allo stesso giorno del 2024, sono l'equivalente di un vaso completamente pieno delimitato da un'imponente diga: un'enormità!

Si riporta l'andamento pluviometrico degli ultimi sei mesi (dicembre - maggio) dell'ultimo quadriennio a Sartirana Lomellina.




Scala di allarme riserva irrigua comparto risicolo e possibili interventi emergenziali:

La situazione complessiva è stabile.

L'accumulo nevoso, pur se in presenza di una ridotta compromissione nelle ultime settimane, porta ad utilizzare un valore pari a 3 su 5 della scala di allarme. Il Lago Maggiore ha un importante riempimento: l'indicatore è confermato a 2 su 5. Con riferimento alla falda si ha un comportamento tendenziale peggiore rispetto agli altri anni, l'indicatore che si ritiene più plausibile è 4 su 5 confermando la precedente analisi anche in considerazione dell'attuale stasi sistemica.

Questo porta ad aggravare l'indicatore complessivo della scala di allarme irrigua portandolo a 9 su un massimo di 15.

CREDITO 4.0: PUBBLICATO IL DECRETO DEL MIMIT IL 15 MAGGIO 2025



Le nuove modalità di accesso al Credito 4.0, stabilite per il monitoraggio del plafond previsto dalla Legge di Bilancio 2025, hanno subito adeguamenti che saranno oggetto di ulteriore approfondimento; di seguito le prime informazioni sul decreto appena pubblicato dal MIMIT.

Previste modalità parallele per le comunicazioni dei crediti di imposta su investimenti 4.0 da realizzare nel 2025 e nel primo semestre 2026. Le imprese che sono soggette al plafond di 2,2 miliardi previsto dalla legge di bilancio devono utilizzare la procedura approvata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con decreto pubblicato sul proprio sito istituzionale il 15 maggio 2025 (in allegato), che prevede **tre distinte comunicazioni**, al fine di prenotare il credito di imposta ed entrare nell'ordine cronologico da cui dipende la priorità nell'utilizzo delle risorse.

Per chi ha ordinato i beni entro fine 2024 con la prenotazione ed il pagamento del 20% mantiene il credito automatico, quindi valgono le vecchie regole e la modulistica già in uso.

Come già comunicato nelle precedenti news, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un tetto di 2,2 miliardi per l'erogazione dei crediti di imposta previsti dalla legge 178/2020 per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel **2025**, nonché nel primo semestre 2026 se «prenotati» entro fine 2025, a differenza di quanto previsto fino al 2024, **il credito non è più automatico**, ma verrà concesso nel limite del plafond complessivo a carico dello Stato, seguendo l'ordine cronologico delle domande sul portale Gse.

Per poter gestire le domande di crediti di imposta e attribuirli rispettando il tetto di spesa, il Mimit ha approvato ieri un apposito decreto direttoriale che contiene la nuova modulistica e le nuove modalità di trasmissione delle comunicazioni ex ante ed ex post.

Per le imprese soggette al plafond con **INVESTIMENTI 4.0 ANNO 2025**, sono previste tre comunicazioni: **due preventive e una consuntiva**.

La prima comunicazione ex ante, che riporta gli investimenti programmati e il credito corrispondente, è quella in base alla quale si forma l'ordine cronologico delle domande e dunque va trasmessa nel più breve tempo possibile (in ogni caso entro il 31 gennaio 2026). Il decreto non lo prevede, ma sarebbe opportuno che il Gse informi tempestivamente l'impresa, come avviene per Transizione 5.0, della disponibilità di risorse a valere sulla domanda ex ante presentata (ciò sarà presumibilmente stabilito regolato dal successivo provvedimento per l'apertura del canale telematico ora non in linea).

DOMANDA PREVENTIVA

I contribuenti che, relativamente ad **investimenti 2025** soggetti al plafond hanno già trasmesso la comunicazione ex ante (ed eventualmente anche quella ex post) con il **vecchio modello devono ripresentarla con la nuova modulistica (riportando il protocollo della precedente) entro 30 giorni dalla approvazione del decreto, cioè entro il 14 giugno 2025, per "salvare" la posizione cronologica della domanda precedente**. Se si va oltre tale data, si perde la priorità prenotata con la vecchia comunicazione.

Le nuove regole valgono anche per comunicazioni inviate nel 2024 con data ultimazione 2025 o 2026 solo nel caso in cui non abbia avuto seguito entro il 31 dicembre 2024 l'accettazione dell'ordine, la fattura di acconto del 20% ed il relativo pagamento.

DOMANDA PREVENTIVA IN ACCONTO

Nei trenta giorni dalla prima comunicazione ex ante va presentata una seconda domanda preventiva (denominata «preventiva con acconto») per indicare i dati riguardanti l'ordine accettato e il pagamento dell'acconto 20%; questo pagamento minimo iniziale, che non era previsto dalla legge (se non per avvalersi della coda del 2026), diventa così condizione di spettanza del credito. La domanda richiama il protocollo telematico della prima e va dunque trasmessa in modo distinto da quest'ultima.

DOMANDA DI COMPLETAMENTO

Si arriva alla terza ed ultima comunicazione, quella di completamento, che va trasmessa entro il 31 gennaio 2026 (investimenti 2025) o entro il 31 luglio 2026 (investimenti del primo semestre 2026 con ordine e acconto 20% entro fine 2025) che evidenzia il credito effettivo.

Il Mimit comunica alle Entrate la lista dei crediti attribuiti nel mese precedente (entro il quinto giorno lavorativo successivo) ed il contribuente può compensare la prima rata dal giorno 10 del mese successivo a quest'ultima lista (cioè del secondo mese successivo a quello di invio della comunicazione di completamento).

Nessuna novità per le imprese che hanno «prenotato» i beni (ordine e acconto 20%) entro il 31 dicembre 2024 in quanto seguono la vecchia modalità e dunque presentano un modello ex ante e un modello di completamento come da Dm 24 aprile 2024; l'ordine cronologico è irrilevante e il credito spetterà senza vincolo del plafond.

Per approfondimenti:

<https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali>

[In area download il Decreto Mimit.](#)

CESSIONE DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA, I CORRISPETTIVI SONO “REDDITI DIVERSI”



Per effetto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024, alle somme derivanti dalla costituzione del diritto di superficie non si applica più il regime fiscale delle plusvalenze

Un'associazione sportiva dilettantistica che ha ceduto la proprietà di una costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo, dovrà considerare i corrispettivi ricevuti come redditi diversi. Secondo la nuova normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, infatti, ai fini fiscali la cessione della proprietà superficaria non è più soggetta alla tassazione sulle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir. È la sintesi della risposta n. 129 del 13 maggio 2025 dell'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia ripercorre la normativa che interessa il caso prospettato dall'associazione, a partire dalla costituzione del diritto di superficie, disciplinata dall'articolo 952 del codice civile, in base al quale il proprietario “può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà” e inoltre “può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”.

Per quanto riguarda il regime fiscale da applicare ai corrispettivi ricevuti a seguito di cessione del diritto di superficie, l'Agenzia ricorda che la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) prevede che le somme derivanti dalla costituzione del diritto di superficie non siano più soggette al regime fiscale delle plusvalenze di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir, trovando un'autonoma disciplina nella successiva lettera h).

Nel dettaglio, in base alla nuova formulazione, l'articolo 67, comma 1, stabilisce che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale o se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

- *“b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni...”*
- *“h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento [...] di beni immobili...”*

Tali redditi, in base all'articolo 71, comma 2, del Tuir, “sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”.

In conclusione l'associazione sportiva, alla luce della nuova disciplina, dovrà considerare il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso del diritto di superficie come reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera h) del Tuir), da determinare secondo i criteri indicati nel citato articolo 71, comma 2, Tuir.

[Fonte FiscoOggi.](#)

SENIOR L'ETÀ DELLA SAGGEZZA ONLUS - DEVOLUZIONE 5XMILLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025



Anche quest'anno, con l'avvio della campagna 730, richiamiamo la Vostra attenzione sull'importanza di indirizzare la scelta del 5xmille a favore di **Senior L'Età della Sagghezza Onlus Codice Fiscale 97450610585**

Vi rammentiamo che destinare il 5 per mille non ha nessuno costo aggiuntivo per il contribuente perché si tratta di una quota dell'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e quindi, nel caso non si effettui alcuna scelta, quella parte di IRPEF rimarrà nelle casse dello Stato.

Dona il tuo **5XMILLE** a Senior

97450610585

[Scarica il volantino in area download.](#)

L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE PUÒ APPORTARE LA SUA QUALIFICA A PIÙ SOCIETÀ DI PERSONE, MA AD UNA SOLA SOCIETÀ DI CAPITALI



Si intende portare all'attenzione una recente pronuncia della Corte di cassazione – Sezione Tributaria in relazione all'interpretazione del divieto previsto dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 99/2004, secondo cui *“La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) può essere apportata da parte dell'amministratore a una sola società”*.

Tale decisione si inserisce nel più ampio quadro normativo riguardante le società agricole e la figura dell'imprenditore agricolo professionale. Com'è noto, il D.Lgs. 99/2004 ha introdotto la disciplina delle cosiddette “società IAP”, ossia società di persone, cooperative e società di capitali, anche a scopo consortile, il cui statuto prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. Per ottenere tale qualifica, queste società devono rispettare determinati requisiti soggettivi: nelle società di persone, almeno un socio (o l'accomandatario, nel caso delle Sas) deve possedere la qualifica di IAP; nelle società di capitali o cooperative, tale qualifica deve appartenere ad almeno un amministratore, che, nel caso delle cooperative, deve essere anche socio.

Successivamente, il D.lgs. 101/2005 ha introdotto il comma 3-bis nell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, stabilendo che la qualifica di IAP può essere apportata da un amministratore a una sola società.

Come accennato, questa previsione ha dato luogo a interpretazioni divergenti, sollevando dubbi sulla possibilità per un IAP di ricoprire incarichi in più società agricole.

La controversia esaminata dalla Suprema Corte riguarda l'ambito applicativo di tale divieto e, più specificatamente, la sua eventuale estensione anche alle società di persone oltre che alle società di capitali.

Con l'ordinanza in oggetto, la Cassazione ha annullato la sentenza n. 927/2018 della Commissione tributaria regionale del Veneto, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il divieto per gli IAP di amministrare più di una società doveva essere interpretato in senso estensivo, includendo sia le società di capitali sia le società di persone.

La controversia era sorta in relazione a una compravendita di terreni agricoli stipulata nel 2011 da una società a responsabilità limitata agricola amministrata da un IAP. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'applicabilità dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009, che stabilisce l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1%, sostenendo che il contribuente non potesse beneficiarne poiché, oltre a essere amministratore della Srl agricola, ricopriva il medesimo ruolo anche in una società semplice agricola. Secondo l'Amministrazione finanziaria, il divieto stabilito dalla norma doveva essere interpretato in senso assoluto, vietando agli IAP di amministrare più di una società agricola indipendentemente dalla sua forma giuridica.

La Cassazione, tuttavia, ha adottato un'interpretazione più restrittiva del divieto, affermando che esso si riferisce esclusivamente alle società di capitali e non si estende alle società di persone. La Corte ha sottolineato che la ratio legis del divieto introdotto dal comma 3-bis dell'art. 1 del D.lgs. 99/2004 è quella di prevenire il fenomeno dello "IAP itinerante", ossia l'abuso della qualifica di imprenditore agricolo professionale da parte di soggetti che assumano la carica di amministratore in più società di capitali al solo scopo di permettere a tali società di acquisire la qualifica di società agricola e beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse a tale status. Infatti, affinché una società di capitali possa essere qualificata come "società agricola" e accedere ai relativi benefici fiscali, è necessario che almeno un amministratore possieda la qualifica di IAP. In assenza del divieto, si potrebbe dunque verificare una prassi distorsiva in cui alcuni soggetti qualificati come IAP assumano la carica di amministratore in più società di capitali, permettendo loro di ottenere agevolazioni in maniera impropria.

Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, questo rischio non sussiste nelle società di persone, poiché in tali strutture societarie la responsabilità illimitata dei soci rappresenta un deterrente naturale contro l'utilizzo strumentale della qualifica di IAP. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che l'interpretazione estensiva sostenuta dall'Agenzia delle Entrate non sia conforme alla finalità della norma, volta a evitare

abusi nell'ambito delle società di capitali, senza che vi sia la necessità di imporre un analogo divieto alle società di persone.

La pronuncia della Cassazione assume un rilievo significativo nel panorama giurisprudenziale, poiché si inserisce in un contesto interpretativo oscillante. In passato, la Suprema Corte aveva fornito indicazioni contrastanti sulla portata del divieto. In particolare, le sentenze n. 8430/2020 e n. 13300/2023 avevano già escluso che il divieto si estendesse alle società di persone, mentre la decisione n. 2642/2020 aveva sostenuto una lettura più ampia, ritenendo che la norma imponesse un divieto generalizzato senza distinzioni tra le diverse tipologie societarie.

Ebbene, con l'ordinanza in esame, la Cassazione afferma in modo inequivocabile il principio di diritto per cui "la limitazione dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto citato, secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall'amministratore a una sola società, integrando una deroga al principio generale che importa la rilevanza delle attività dell'amministratore ai fini del conseguimento (e della stessa conservazione) della qualifica di imprenditore agricolo professionale, deroga volta a contrastare il fenomeno abusivo del cd. IAP 'itinerante' (ove un soggetto IAP assume il ruolo di amministratore di più società), si applica solo alle società di capitali e non anche alle società di persone, rispetto alle quali la responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare tale abuso".

Tale interpretazione garantisce, senza dubbio, maggiore certezza nell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le società agricole e fornisce un criterio interpretativo chiaro per la gestione della qualifica di IAP nelle diverse tipologie societarie.

CPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - WELFARE PREMIALE OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI



Vi informiamo che, a seguito di quanto stabilito durante la sottoscrizione del CPL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti in data 01/08/2024, **in data 07/04/2025** si è tenuto un incontro tra le parti sindacali presso la nostra sede di Confagricoltura Pavia, volto a definire i criteri e i tempi di erogazione della **Premialità Welfare**, come previsto dal verbale sottoscritto in occasione del rinnovo del CPL.

In tale sede, è stato concordato quanto segue:

1. Premialità Welfare per l'anno 2024


- Sarà riconosciuta una premialità di **€ 150,00** a tutti i lavoratori, secondo i parametri stabiliti nel verbale del 01/08/2024. L'erogazione avverrà nel mese di **giugno 2025**, con riferimento alla **mensilità di maggio 2025**.

2. Premialità Welfare per l'anno 2025

- Agli **Operai a Tempo Determinato (OTD)** verrà riconosciuta una premialità di **€ 150,00** al momento della cessazione del rapporto di lavoro e comunque **entro il 31/12/2025**.

- Per gli **Operai a Tempo Indeterminato (OTI)**, l'erogazione avverrà **entro giugno 2026**, con riferimento alla mensilità di maggio 2026.

CPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PAVIA - WELFARE PREMIALE



A seguito di quanto stabilito durante la sottoscrizione del CPL quadri e impiegati agricoli in data 16/05/2023, in data 07/04/2025 si è tenuto un incontro tra le parti sindacali presso la nostra sede di Confagricoltura Pavia, volto a definire i criteri e i tempi di erogazione della Premialità Welfare, come previsto dal verbale sottoscritto in occasione del rinnovo del CPL.

Ordine del giorno:

Definizione dell'erogazione e dei parametri della premialità welfare per l'anno 2024, in conformità con quanto previsto dal verbale del 16/05/2023.

Esito dell'incontro:

1. Premialità Welfare per l'anno 2024:

Le parti hanno convenuto che la premialità welfare per l'anno 2024 sarà riconosciuta a tutti i lavoratori, in conformità con i parametri stabiliti nel verbale sottoscritto in data 16/05/2023.

L'importo della premialità welfare, che sarà erogato nel mese di giugno 2025, ammonta a **€ 181,05**, calcolato sulla RAL del livello 3.

CONVERSIONE PERMESSI DI SOGGIORNO STAGIONALI – CIRCOLARE MLPS N. 10/2024



Con la circolare n. 10 del 5 maggio 2024, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti importanti in merito ai lavoratori extracomunitari che hanno presentato domanda di **conversione del permesso di soggiorno stagionale**.

Il Ministero ha precisato che:

- La **semplice presentazione della domanda di conversione** è sufficiente per essere in regola con il soggiorno sul territorio nazionale.
- In attesa del rilascio del nuovo permesso, **il lavoratore può svolgere regolarmente attività lavorativa** salvo diversa indicazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
- Tale interpretazione consente di **uniformare le prassi degli Ispettorati del Lavoro** e chiarisce definitivamente un aspetto finora controverso.

Inoltre, grazie al nuovo “Decreto Flussi” (DL 145/2024, convertito in Legge 187/2024), la conversione del permesso stagionale non è più soggetta alle quote annuali.

[In area download la circolare completa per ogni ulteriore approfondimento.](#)

SCADENZE ADEMPIMENTI



16 maggio 2025: Scadenza versamento mensile ritenute fiscali relative alla mensilità di marzo e ritenute d'acconto professionisti relative al mese di aprile;

16 maggio 2025: Scadenza versamento contributi Inps impiegati (DM10) relativo al mese di aprile 2025;

16 maggio 2025: Scadenza versamento IVA mese di aprile 2025;

16 maggio 2025: Scadenza versamento IVA I trim. 2025;

26 maggio 2025: Scadenza invio e versamento contributo Enpaia relativo alla mensilità di aprile 2025 (per impiegati agricoli);

26 maggio 2025: Scadenza presentazione modello Intrastat (soggetti con obbligo mensile) per le operazioni di aprile 2025;

03 giugno 2025: Invio telematico modello Uniemens all'Inps per impiegati agricoli e collaboratori relativo al mese di aprile 2025;

03 giugno 2025: Invio telematico comunicazione liquidazione periodica IVA I trim. 2025;

16 giugno 2025: Scadenza versamento IVA mese di maggio 2025;

16 giugno 2025: Scadenza acconto IMU per l'anno 2025;

25 giugno 2025: Scadenza presentazione modello Intrastat (soggetti con obbligo mensile) per le operazioni di maggio 2025;

30 giugno 2025: Scadenza versamento imposte Dichiarazione dei Redditi (saldo 2024 e I acconto 2025);

30 giugno 2025: Scadenza versamento diritto camerale anno 2025;

30 giugno 2025: Termine ultimo per presentazione pratica Camera di Commercio per comunicazione PEC soci di società già esistenti, per chi omette l'adempimento sono previste sanzioni a partire da € 103.